

COMUNE DI CANDIA CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO PER L'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N° 6 DEL 12 marzo 2020**

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo di :

- a.** salone primo piano della scuola dell'Infanzia (salone con pavimento in ceramica)
- b.** palestra piano seminterrato della scuola Primaria
- c.** sala consiliare
- d.** tensostruttura

Il procedimento di concessione, le modalità di utilizzo, nonché ogni altro aspetto connesso sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2 – Soggetti concessionari

L'amministrazione Comunale dà in concessione l'uso dei locali di cui all'art. 1 ad organismi ed associazioni sportive e culturali, gruppi o singoli cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 3 – Modalità di presentazione richieste

La concessione dell'uso dei locali e della tenso-struttura di cui all' art. 1) sarà data ad organismi, associazioni, gruppi o singoli cittadini, a seguito di formale domanda da prodursi al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, nella quale dovrà essere indicato il programma, il numero dei frequentanti, l'orario e il periodo per il quale viene richiesto l'uso, che non potrà essere superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile.

Sono da intendersi escluse le possibilità di svolgimento di manifestazioni a carattere conviviale e/o cerimonie a titolo privato di qualsiasi natura quali ad esempio matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, ecc....

Art. 4 – Norme e contenuto richieste

I locali e le strutture suddetti potranno, inoltre, essere concessi saltuariamente in uso, su prenotazione di domanda scritta utilizzando apposita scheda di richiesta allegata al presente regolamento, al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, almeno 15 giorni prima dell'utilizzo. Nella domanda occorrerà indicare :

- la ragione sociale
- il responsabile (dati anagrafici e fiscali)
- la sede
- lo scopo della richiesta
- il periodo richiesto con giorni ed ore

Art. 5 – Procedimento di concessione

L'Amministrazione comunale provvederà ad esaminare le richieste scritte e a dare le necessarie risposte in merito. Le risposte, sia nel caso che si conceda l'utilizzo del locale richiesto sia nel caso venga negato, devono essere prodotte per iscritto e controfirmate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e dal sindaco.

In caso di più richieste saranno valutate le domande, gli scopi e se necessario saranno convocati i richiedenti in modo da stabilire un calendario che permetta l'utilizzo con costi di gestione al minimo.

La concessione in uso avviene dietro pagamento di apposita tariffa.

La misura della tariffa viene stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Sarà consentita la concessione in uso gratuito unicamente a:

- associazioni locali regolarmente costituite;
- Pro Loco;
- singoli cittadini residenti in Candia Canavese, per lo svolgimento di attività di interesse sociale e culturale, senza scopo di lucro, direttamente promosse dall'Amministrazione e dalla Pro Loco in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Sarà consentita la concessione a pagamento per le associazioni ed i singoli privati che abbiano scopo di lucro e i non residenti in Candia Canavese.

Art. 6 - Priorità di utilizzo

Il Comune si riserva la facoltà di usare i locali e le strutture in qualsiasi momento per proprie esigenze dandone preavviso agli eventuali utenti che l'avessero in uso.

Art. 7 – Modalità di utilizzo

L'uso dei locali viene concesso alla condizione indispensabile che all'interno non vi sia la presenza contemporanea di oltre 99 (novantanove) persone.

Nei locali e nelle strutture è vietato introdurre attrezzature e materiali che possono costituire pericolo per i frequentanti o danneggiare gli stessi. E' severamente vietato l'utilizzo di qualunque forma di fiamma incendiaria.

I locali ed i servizi devono essere lasciati in ordine e puliti.

Nei locali e nelle strutture date in concessione vige la regola della raccolta differenziata. I rifiuti dovranno essere accuratamente raccolti in sacchi previsti per la differenziata, opportunamente chiusi e sigillati e allocati in luogo dettato dall'amministrazione comunale o dal responsabile del servizio all'atto del ritiro dell'autorizzazione di concessione del locale o della struttura.

Nei locali e nelle strutture è severamente vietato fumare, gettare per terra gomme da masticare o altro.

Eventuali danni o pregiudizi ai locali ed alle attrezzature, devono essere prontamente riparati da parte del concessionario responsabile e comunque segnalati all'Amministrazione Comunale.

I gruppi, qualora si verificasse la cessazione anticipata di una regolare richiesta o il mancato inizio di una stessa, dovranno darne notizia per iscritto all'Amministrazione Comunale.

Incaricati del Comune potranno, in qualsiasi momento eseguire interventi per verificare il corretto utilizzo dei locali.

Art. 7 bis – Modalità di utilizzo locali delle scuole

L'uso dei locali posti all'interno degli edifici scolastici di cui all'Art. 1 punto **a** e punto **b** (a – salone primo piano della scuola dell'Infanzia , b – palestra piano seminterrato della scuola Primaria) potrà essere concesso in uso solo negli orari extrascolastici. La pulizia dei locali e dei servizi dovrà essere effettuata, in modo accurato, ogni volta che vengono usati, pena la revoca immediata della concessione.

Art. 8 – Obblighi e responsabilità a carico del concessionario

La domanda per la concessione dei locali e delle strutture dovrà essere sottoscritta dal responsabile degli organismi, associazioni, gruppi locali o privati cittadini, i quali giuridicamente dovranno rispondere personalmente per eventuali danni ai locali e

attrezzature, o altre inadempienze, avendo il preciso dovere di far rispettare le presenti norme e di segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità relativa alla sicurezza personale dei frequentanti i locali, rimanendo a carico del responsabile di ciascun gruppo, la verifica della idoneità fisica ed immunità da malattie infettive, nonché la copertura dei rischi di invalidità o morte dei frequentanti stessi.

Ove non precisato nella domanda all'atto della concessione dell'uso dei locali e/o delle strutture, l'Amministrazione Comunale chiederà al responsabile sottoscrittore, l'attestazione di essere a conoscenza delle norme e di impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni delle stesse.

L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare l'autorizzazione ai trasgressori delle presenti norme.

Art. 9 – Tariffe

Le tariffe orarie per l'utilizzo dei locali elencati all'art. 1 del presente regolamento, sono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale che potrà modificare la misura con cadenza annuale.

Art. 10 – Sanzioni

A seguito dell'accertamento dei danni provocati alle strutture e alle attrezzature verrà comminata, a carico del concessionario richiedente responsabile (rif. Art. 10) una sanzione pari al costo del danno arrecato (valutato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale) e comunque sempre una ammenda minima pari ad € 250,00.

A fronte di istanza di durata superiore a dieci giorni, a garanzia del puntuale pagamento delle sanzioni, i concessionari non autorizzati all'uso gratuito dei locali, sono tenuti al pagamento di una cauzione di € 300,00 al fine di tutelare l'Amministrazione Comunale da eventuali danni provocati alle strutture ed attrezzature che dovessero derivare per incuria da parte dei gruppi, che verrà rimborsata a fine concessione nel caso in cui non siano stati causati danni.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 84 c. 7 del vigente Statuto Comunale.

Copia del presente regolamento e dei relativi allegati verrà messo a disposizione dei cittadini e dei soggetti di cui all'art. 2.